



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 72/2019/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.ssa	Ilaria CIRILLO	Referendario relatore
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario

nell'Adunanza del 19 settembre 2019

Vista la richiesta proveniente dal Presidente della Provincia di **Cuneo (CN)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 26.07.2019 ed acquisito al prot. n. 12836, a mezzo di posta elettronica certificata e recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Ilaria CIRILLO;

PREMESSO IN FATTO

Con nota indicata in epigrafe il Presidente della Provincia di **Cuneo (CN)**, dopo aver richiamato la disciplina relativa al reclutamento del personale da parte delle province ed aver richiamato un recente parere reso dalla Sezione controllo per la Lombardia n. 281 del 2018 formulava il seguente quesito: *"la spesa di personale della provincia ai fini della determinazione del rapporto tra questa e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III del bilancio, ex art.1 comma 845 L. 205/2017 citata può essere ridotta della percentuale del costo del personale che svolge funzioni delegate in materia ambientale, annualmente rimborsato dalla Regione Piemonte ex art. 20 comma 4 L.R. n. 23/2015?"*

AMMISSIBILITÀ

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere della provincia di Cuneo è ammissibile in quanto proveniente dal Presidente che, in qualità di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; peraltro, la stessa richiesta di quesito risulta inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto disposto dalla legge.

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l'attinenza della questione alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 e, ancor prima, nella citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l'astrattezza della questione in quanto occorre che *"ausilio consultivo per quanto possibile deve essere reso senza che esso costituisca un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali e ponendo attenzione*

ad evitare che di fatto si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali" (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 09.06.2017 n. 185).

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la *"nozione di contabilità pubblica"*, pur assumendo, tendenzialmente, *"un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (deliberazione 5/AUT/2006), non può non involgere – pena l'incompletezza della funzione consultiva delle Sezioni regionali – quelle questioni che risultino connesse *"alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica (...) contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (deliberazione n. 54/CONTR/2010). In questa accezione di "contabilità pubblica", nell'ambito del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e della gestione della spesa pubblica, rientrano certamente le questioni afferenti alla corretta interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica relativa alla quantificazione della spesa che può essere destinata all'assunzione di personale. Pertanto, anche sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile. In conformità al proprio consolidato orientamento, la Sezione ritiene di poter fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile, spettando all'Amministrazione comunale l'adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte 9/2014/SRCPIE/PAR e 24/2017/SRCPIE/PAR).

MERITO

La richiesta in esame attiene sostanzialmente alla possibilità di escludere dal tetto di spesa per il personale della provincia dei costi sostenuti dalla stessa per il pagamento di personale adibito a funzioni cd. *"delegate o non fondamentali"* oggetto di rimborso da parte dell'Ente delegante, nel caso di specie, della Regione.

La soluzione del quesito proposto non può che muovere dalla necessaria ricostruzione della complessa normativa di riferimento.

Con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 è stato disegnato il nuovo assetto delle province sia con riferimento all'elezione degli organi di governo che alla definizione delle funzioni fondamentali ad esse attribuite. In particolare, per quanto qui d'interesse l'art. 1 comma 85 ha previsto che *"le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza (...)* 87. *Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei*

limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni(...).”.

Successivamente, con la L. 190/2014, il Legislatore, proseguendo nel disegno riformatore, ha introdotto una specifica norma di contenimento della spesa di personale stabilendo all’art. 1 comma 421, come si dirà, i limiti cui la suddetta spesa deve essere assoggettata.

Val la pena sottolineare che la spesa di personale sostenibile da parte delle province è esclusivamente quella relativa all’esercizio delle funzioni fondamentali (art.1 co.85 della L.56 del 2014), le uniche ancora intestate agli enti riformati¹.

Tornando all’esame della norma di contenimento citata, quest’ultima, ha stabilito come tetto massimo, rispetto al quale effettuare la riformulazione della dotazione organica da parte delle province (limitata, si ripete, alle sole funzioni fondamentali), quello del 50 per cento della spesa sostenuta da tali enti per il personale alla data dell’8 aprile 2014 (giorno di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n.56), limite elevato al 70 per cento per le province interamente montane e per le città metropolitane. Il personale non compreso nell’organico dell’ente provinciale, perché non adibito alle funzioni di cui all’art.1 co.85 L.56/2014, in quanto non rientrante nel limite di spesa, determinato dalla legge è stato posto in posizione soprannumeraria e ricollocato attraverso una specifica procedura di mobilità per essere assegnato, di norma, all’Ente divenuto titolare delle funzioni che la Provincia doveva dismettere.

Definito l’assetto istituzionale delle Province, con la L. 205 del 2017, il Legislatore ha stabilito che muovendo dalle dotazioni organiche rideterminate alla luce dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, *"ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono*

¹ L. 190/2014 Art. 1 comma 421.” La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”.

Quanto ai limiti di spesa di personale, l’art.1 comma 845 della Legge 205/17 ha previsto che *“a decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. E' consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014”.*

Più recentemente il Legislatore d’urgenza è intervenuto con il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con la L. 28 marzo 2019 n. 26 a definire nuove regole per la determinazione della capacità assunzionale, prevedendo che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, *“le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”.*

Tracciate sin qui le linee essenziali della riforma degli enti cd. d’area vasta occorre analizzare la normativa regionale onde verificare la concreta declinazione da parte della Regione di alcuni istituti individuati negli aspetti generali dalle norme statali.

In Piemonte la Legge regionale n. 23 del 2015, all’art. 2 co.1, ha sostanzialmente “conservato” l’assetto previgente stabilendo espressamente *“sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge”.*

La sopra richiamata Legge regionale non ha definito nello specifico le funzioni delegate alle province e con riguardo alla materia ambientale, si è limitata a prevedere una forma di

parziale contribuzione da parte della regione Piemonte. L'art. 10 comma 4 prevede infatti che *"la Regione concorre annualmente alle spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente per una percentuale massima del 40 per cento della spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 2015 dalle province e dalla Città metropolitana, ripartita tra gli enti sulla base di specifici accordi"*.

Con riferimento al personale riassorbito nei ruoli regionali per effetto della riparametrazione delle funzioni intestate alle province dalla L.56 del 2014, l'art. 12 della norma regionale, rubricato *"Trasferimento del personale nei ruoli regionali"* ha introdotto un'ipotesi legale di "distacco" presso gli enti d'area vasta del personale provinciale riassorbito dalla Regione nell'ambito del processo di riforma. Il comma 4, in particolare, ha disposto che *"il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e dell'articolo 10, comma 3, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 11 viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali"*. Infine, il successivo comma 5 in relazione al trattamento accessorio del personale *de quibus* ha previsto la costituzione di specifici fondi presso il bilancio regionale e la corrispondente riduzione delle risorse e dei fondi da parte della Città metropolitana e delle province² secondo le indicazioni di principio di cui all'art.1 comma della L.56 del 2014.

Orbene tracciate le linee essenziali della normativa vigente in tema di personale addetto allo svolgimento di funzioni delegate da parte della Regione vi è da notare che, a differenza della Legge regionale lombarda (L.R. 9 del 2018) richiamata dalla Sezione nel parere 281/2018/PAR (che espressamente ha stabilito che il personale che svolge funzioni non fondamentali *"non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*), nella speculare disposizione piemontese non si riscontra una norma con una così chiara formulazione.

Epperò diversi elementi sia di ordine generale che speciale, in quanto collegati alla formulazione della norma regionale, inducono questa Sezione a condividere le conclusioni cui è giunta la Sezione Lombardia di questa Corte sebbene ritenga necessario svolgere ulteriori considerazioni.

Un primo elemento a sostegno della neutralità delle spese di personale sostenute dalle province per le funzioni delegate lo si rinviene nella natura non fondamentale delle

² 5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.

funzioni. In forza del principio di sussidiarietà nelle materie cd. delegate, nell'ambito delle quali le regioni non esercitano direttamente le funzioni amministrative ma, indirettamente, attraverso gli enti cui con legge tale potere è conferito sussiste l'obbligo da parte del delegante di assicurare risorse finanziarie, umane e strumentali affinché il delegato sia in grado di svolgere i compiti assegnati nel rispetto del principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione (cfr. *ex multis* Corte costituzionale n. 10/2016, n. 272/2015, n.188/2015, n. 1/2014).

Diversamente, in assenza di adeguate risorse verrebbe lesa l'autonomia finanziaria degli enti che esercitano funzioni delegate compromettendo non solo lo svolgimento di queste ultime ma anche di quelle fondamentali. Infatti l'ente delegato si troverebbe a dover svolgere più funzioni, alcune delle quali non di propria diretta competenza, impiegando le risorse proprie che dovrebbero essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento dei compiti istituzionali fondamentali.

Orbene, ciò posto, non vi è chi non veda come non consentire alle province di considerare come neutrale ai fini della determinazione del tetto di spesa di personale gli oneri sostenuti per i dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni delegate incida sull'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti di area vasta sottraendo loro la capacità di acquisire risorse umane essenziali all'esercizio delle funzioni fondamentali, le uniche per cui, come visto, le province conservano capacità assunzionale ex art 1 comma 421 della legge 190/2014.

Ulteriore conforto alla tesi della neutralità per il bilancio provinciale della spesa per il personale addetto alle funzioni delegate in esame lo si rinviene nella formulazione dell'art. 1 comma 421 che, nell'imporre alle province la rideterminazione della dotazione organica tenendo conto esclusivamente delle funzioni fondamentali, ha stabilito che l'organico degli enti di area vasta comprenda *solo* il personale assegnato alle funzioni fondamentali e *non anche* quello impiegato per lo svolgimento di funzioni assorbite dalla Regione e delegate agli enti provinciali.

Anche la lettura letterale e coordinata dei commi 844 e 845 della L. 205 del 2017 rafforza l'interpretazione logico sistematica in quanto il turn over è riferibile ovviamente al personale della dotazione organica approvata con il riassetto organizzativo "*finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per cui non può che tenersi conto di tale personale ai fini del rispetto della percentuale tra entrate e spese previsto dal comma 845*".

In armonia con tale previsione, il Legislatore regionale ha introdotto una particolare fattispecie di distacco di personale³ per i lavoratori "assorbiti" nel ruolo della Regione e assegnati allo svolgimento delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali in linea con il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione ed il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccante non viene meno, né muta, peraltro, per effetto del distacco o del comando, la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale. (Cass. 23933/2010, 17748/2009).

Elemento sicuramente essenziale al fine di considerare neutra la spesa di personale sostenuta per i dipendenti non adibiti all'esercizio delle funzioni fondamentali è dato dalla previsione di cui all' 10 comma 4 della L.R. 23 del 2015 che prevede il concorso della finanza regionale per un importo forfettario comunque non maggiore del 40 per cento alla spesa sostenuta dalle province e dalla città metropolitana per lo svolgimento delle funzioni amministrative nell'ambito della materia ambientale.

Tuttavia occorre operare qualche precisazione.

Com'è noto la materia dell'ambiente rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e per gli aspetti amministrativi è una funzione cd. multilivello determinando una non semplice sovrapposizione di competenze tra regioni ed enti locali.

La Legge 56 del 2014, art. 1 comma 85, la inquadra, infatti, tra le funzioni fondamentali delle province ma con una formulazione del tutto ampia e generica, *"le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) (...) tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza"*.

Allo stesso tempo la L.r. 23 del 2015, al sopra riportato art. 10 comma 4, nel prevedere la contribuzione da parte della Regione nella percentuale massima del 40% inquadra tale *"materia"* tra le funzioni regionali delegate agli enti provinciali. E' evidente come l'assenza di una definizione precisa delle competenze tra Regione e Province in tale materia renda difficoltoso stabilire quando la provincia eserciti la funzione di tutela e valorizzazione dell'ambiente in proprio e quando invece "per conto" e "nell'interesse" della Regione. Non a caso la Legge regionale piemontese prevede una forma di contribuzione parziale e determinata in modo forfettario nella misura massima del 40 per cento.

Ed allora ai fini dell'esclusione dal calcolo del tetto di spesa di personale delle province bisogna tener conto dell'effettivo esercizio di funzioni delegate da parte della Regione. In assenza di tale valutazione, la "neutralità" delle spese di personale non adibito a funzioni

³ La legge regionale n. 23 del 2015 al comma 4 dell'art. 12 ha previsto una particolare ipotesi di distacco del *"personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e dell'articolo 10, comma 3, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 11 viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali"*.

fondamentali si risolverebbe in una elusione, da parte delle province, della norma di contenimento della finanza pubblica di cui alla L. 205 del 2017 ed ss.mm.ii.

Per le considerazioni si qui svolte a parere di questa Sezione regionale di controllo, ne consegue che la spesa che viene sostenuta per il suddetto personale, effettivamente impiegato nello svolgimento di funzioni delegate dalla Regione debba considerarsi neutra ai fini della determinazione del rapporto tra questa e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III del bilancio, ex art.1 comma 845 L. 205/2017 e pertanto la spesa di personale complessiva sostenuta dalla provincia vada ridotta del costo del personale che svolge funzioni delegate limitatamente all'importo concretamente rimborsato dalla Regione.

Allo stesso modo al fine di procedere all'esatta determinazione della capacità assunzionale dovranno essere sottratte dalle entrate correnti le risorse destinate dagli Enti titolari della relativa funzione (non considerata fondamentale dalla legge 56/2014) agli Enti di area vasta, cui è stata delegata e comunque assegnata o confermata la funzione stessa in virtù della legislazione regionale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del 19 settembre 2019.

IL RELATORE
F.to Dott.ssa Ilaria CIRILLO

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO

Depositata in Segreteria il 23/09/2019

Il Funzionario Preposto
F.to Nicola MENDOZZA